

Luigi Paternostro



**POVERI E RICCHI
DEL SETTECENTO
MORMANNESE**

Ai miei concittadini



Stemma del Comune di Mormanno



Stemma del Cardinale Niccolò Sala

Antefatto.

Mormanno, agosto 2007.

In un soleggiato mattino d'estate incontro a Mormanno la dottoressa Angela Sangiovanni.

Dopo calorosi e affettuosi saluti e la riscoperta di tanti comuni ricordi, apprendo, e me ne compiaccio, della sua posizione in carriera che la vede in prima linea in Roma impegnata in un servizio per tossicodipendenti che fa capo alla ASL "A" di Roma.


Tra una parola e l'altra, mi dice che mi vuole affidare un opuscolo reperito nella sua biblioteca, che parla di una controversia legale tra i mormannesi e un loro vescovo.

Accetto di buon grado e la ringrazio.

Da questo antefatto scaturisce questo breve saggio che evidenzia una pagina inedita di storia locale.



Stemma del Vescovo Paolino Pace



P R E F A Z I O N E

1. L'Autore

Il 14 marzo del 1792, l'avvocato Vincenzo La Terza pubblica in Napoli in una delle 120 o più tipografie che affollavano San Biagio dei Librai e dintorni, un opuscolo di 57 pagine di cui abbiamo visto la copertina e che sarà oggetto della ricerca che segue.

Del nostro nato in Mormanno (?) e morto in Napoli¹ (?) conosciamo anche quel che leggiamo a pag. 13 del “Catalogo degli scrittori di Mormanno” di Edoardo Pandolfi, Mormanno, Tipografia dello “Sparviere”, 1900 che di lui riporta alcuni titoli di allegazioni in jure² tra cui

- una per Giuseppe Minervini, 1790;
- altre per Giuseppe Vassallo, 1790;
- una per la Signora Calvanico, Napoli, Milo, 1811 contro la Duchessa di Bagnara, Napoli, Stamperia Fernantes 1821;

¹ Non mi è stato possibile avere notizie delle sue date di nascita e di morte né di un curriculum più particolareggiato. Suppongo appartenesse alla famiglia La Terza che aveva una casa in via Santa Caterina. Di tale discendenza ho conosciuto Guido, Nicola e Don Ugo, sacerdote salesiano, già da me ricordato in *Mormanno un paese...nel mondo* Ed. Phasar, Firenze 2007

² L'allegazione in jure è un documento giuridico. Oggi le *allegazioni* sono chiamate comparse o difese di diritto. Ogni parte ne presenta una al momento del giudizio da sottoporre al magistrato decidente.

- una tra Tufarelli e Giannini, Napoli 1823.

2. L'incarico

L'avvocato assume le difese dell'Università di Mormanno angariata dai soprusi dei Vescovi di Cassano. I Prelati chiamati in causa sono Monsignor Gennaro Fortunato, Monsignor Giovanni Battista Miceli e Monsignor Giovan Battista Coppola.

Gli avvenimenti ricordati avvengono in un periodo compreso tra 1729 e il 1792 e abbracciano un arco di tempo di ben 63 anni.

3. Sua tesi

Si tratta della corresponsione di Decime che essi riscuotevano come sovvenzioni del popolo e che una volta abolite con regi decreti (*20 agosto 1768 e 25 Luglio e 29 settembre 1772*) e disposizioni varie, continuarono ad esigere e riscuotere fino al 1782.

Per continuarne la riscossione, nel 1791, rispolverando il titolo di Barone di Mormanno, Monsignor Coppola cercò di tramutarle in feudali.

Il La Terza difende l'Università giungendo alla conclusione che ai Vescovi non spettano più le Decime Ecclesiastiche e che esse non possono tramutarsi in Feudali sia per le disposizioni legislative e soprattutto perchè la pretesa baronia su Mormanno è un falso storico.

L'allegazione o difesa viene depositata presso la Camera Sommaria di Napoli, tramite lo *scrivano Vincenzo Dattilo*, e porta la data del 14 marzo 1792.

4. Il linguaggio

Il nostro legale usa un linguaggio in cui ogni tanto riaffiorano castigate ampollosità del barocco insieme ad un periodare di stile classico il cui piacevolissimo ritmo, impreziosito da una appropriata e ricercata aggettivazione, sottintende un'ampia e meditata cultura.

La punteggiatura è usata quasi a sostituire parole e concetti, anche quelli non altrimenti esplicitati.

Positive e fondamentali le argomentazioni.

I riferimenti riportati rimandano non solo alla Bibbia, ai Vangeli, ai Padri della Chiesa ma anche a testi giuridici a lui noti come pietre miliari di quel diritto allora codificato dalla scuola napoletana che ha sempre fatto onore alla giustizia.

N O T E
per una più facile
comprensione
della ricerca

A) Università

Dicesi **Università** l'insieme delle persone che costituiscono una popolazione, una cittadinanza, una categoria sociale, un gruppo particolare, l'intera popolazione di una città, di un territorio determinato.

In diritto: ciascuno dei vari tipi di enti costituendi l'organizzazione di una comunità; l'insieme dei magistrati di un ordine autonoma. Anche: categoria sociale giudicante organizzata, lega, unione, confederazione.

Già nel medioevo: corporazione, associazione di persone esercitanti una medesima attività.

B) Mensa

Nel diritto canonico dicesi **Mensa**, arcivescovile, episcopale o vescovile, curiale, capitolare o anche semplicemente *Mensa*, l'insieme dei beni mobili ed immobili e delle rendite che costituiscono la dotazione di un arcivescovado, di un vescovado, di una curia vescovile, o di un capitolo.

Per Mensa si intende pure l'Ente preposto all'amministrazione di tali beni.

C) Adoa

Tassa pagata dai vassalli al loro signore in luogo del servizio che erano tenuti a compiere, in caso di

guerra, nelle sue milizie, in base all'antico diritto feudale.

D) Baglivo chi vigilava sui terreni feudali, li affittava ed esigeva la fida.

E) Fida. Contratto in forza del quale i proprietari di boschi o di pascoli concedevano ad altri per un tempo determinato e per un canone convenuto il diritto di pascolarvi il bestiame o di coltivarli.

Fida, anche diritto al pascolo per la durata di una stagione. Custodia. Terreno concesso ed ottenuto in affitto. Da *affidare*: prestare, elargire, conferire, far custodire.

G) Bracciali. Erano braccianti agricoli, o anche lavoratori giornalieri, guardiani di greggi o altro, addetti a lavori umili e pesanti.

H) Doana, antica voce che sta per dogana, gabella, tributo, controllo delle merci, dazio

I) Ducato era la moneta corrente nel Regno di Napoli. Esso era diviso in 10 Carlini, ciascun Carlino in 10 Grani, ciascun Grano in 2 Tornesi e ciascun Tornese in 6 Cavalli. Esistevano multipli in oro e frazioni in argento.

L) Mastrodattia (dal latino *magister actorum*). Il mastro d'atti istruiva i processi penali, poteva nominare insieme al sindaco, delle guardie che lo

aiutassero nel lavoro di vigilanza dell'ordine pubblico. La mastrodattia si dava in affitto al maggior offerente e perciò comportava "infiniti abusi".

M) Portolania incarico di portolano³. Tra l'altro il *p.* vigilava sull'attività edile dei cittadini, in pratica rilasciava le licenze edilizie e controllava la regolarità dei pesi e delle misure.

N) Terraggio vocabolo antico che sta per terratico. Contratto agrario o tributo su terreno coltivato

O) Regia Camera della Sommaria⁴

La Regia Camera della Sommaria (1444-1806) fu un organo amministrativo, giurisdizionale e consultivo dell'antico regime angioino operante nel Regno di Napoli.

La successiva Regia Corte dei Conti fu istituita da Giuseppe Bonaparte nel 1807, in sostituzione della Regia Camera della Sommaria, da cui poi è derivata l'attuale Corte dei Conti.

La Regia Camera della Sommaria esaminava i conti del Regio Tesoro, dei Ricevitori Provinciali e di tutti gli altri funzionari ai quali era affidato denaro pubblico, i rendiconti dei pubblici amministratori, i conti relativi alle imposizioni fiscali delle

³ A Mormanno si diceva "*Hai vasàtu 'u culu a u purtulano?* Che significa: hai omaggiato con regali e salamelecchi il portolano per avere immediati e duraturi trattamenti di favore?"

⁴ Tutto contenuto di questo paragrafo **O** è tratto da <http://it.wikipedia>

Universitas (Comuni) che di fatto, venivano così tutelate dagli abusi dei baroni e dei governatori.

Sede storica

In Napoli, in Castel Capuano, il cosiddetto. *Salone dei Busti*, noto anche con il nome di *Maggior Sala*, un tempo fu la sede delle udienze della Regia Camera della Sommaria, trasferitasi in Castel Capuano nel 1538, quando il Gran Viceré Don Pedro de Toledo volle riunire in una sede unica tutti i vari tribunali sparsi per la città.

Il Salone fu decorato in età borbonica ed in un piccolo ambiente adiacente vi è la splendida Cappella della Sommaria così chiamata perché vi pregavano i magistrati prima di riunirsi per le loro deliberazioni. Le decorazioni della Cappella sono costituite da pitture ad affresco, rilegate in scomparti di stucchi dorati.

Istituzione

La Regia Camera della Sommaria fu fondata nel 1444 da Alfonso V d'Aragona, che nell'ambito della sua riforma dell'ordinamento giudiziario unificò due organi: la *Magna Curia Magistrorum Rationarum* (Corte dei Maestri Razionali) e la *Summaria audentia rationum* (Camera dei Conti). Si tenga conto, peraltro, del fatto che, in latino, *ratio* significa anche conteggio, enumerazione, calcolo (da cui il termine ragioneria). La Regia Camera fu proclamata

da re Ferrante (Ferdinando I di Napoli) *Tribunale Supremo*, con competenza a giudicare in materia fiscale.

Compiti amministrativi

La Regia Camera trattava sia gli *affari amministrativi* che le cause giudiziarie concernenti il fisco. Cumulava quindi le funzioni di revisore dei conti (precedentemente attribuiti alla *Summaria Audentia Rationum*) e di giudice (di primo e secondo grado, come si vedrà più avanti) in sostituzione della *Curia Magistrorum Rationarum*. I compiti amministrativi erano però essenzialmente quelli di revisore dei conti, sia dello Stato che delle *universitas*, esercitando funzioni consuntive (*rendiconto*) in materia finanziaria.

Compiti consultivi

Esiste nei vari Archivi di Stato dell' Italia meridionale una copiosa documentazione relativa alla regia Camera come organo consultivo del Governo in materia finanziaria; per lo più si tratta di atti noti con il nome di "consulte" (*ovvero consulenze, pareri*).

Compiti giurisdizionali

La Regia Camera svolgeva altresì attività giurisdizionale di primo grado in tutte le cause che avessero anche un minimo interesse fiscale. La

Regia Camera era anche giudice di secondo grado per le sentenze emesse (sempre in materia tributaria) dai Tribunali della Dogana di Foggia e della Doganella d'Abruzzo. Nei primi tempi, contro le decisioni della Sommaria era ammesso ricorso al ***Sacro Regio Consiglio***, ma nel 1482 Ferdinando I d'Aragona ne fece un Tribunale Supremo le cui decisioni cioè non erano appellabili ad altri tribunali. In buona sostanza, si andava delineando il nucleo di quello che, a partire dal XIX secolo, sarebbe stato il cosiddetto contenzioso amministrativo, in seguito devoluto al Consiglio di Stato. La Sommaria trattava tutte le cause in cui fosse coinvolto, come attore o come convenuto, il Regio Fisco e quelle delle *universitas*, dei Comuni e dei feudatari, che avessero in qualche modo nesso con la materia fiscale.

La composizione

Al vertice della Camera della Sommaria vi fu, dal 1540, un Luogotenente, così chiamato perché in origine era il luogotenente del Gran Camerario (carica *ministeriale* della Corona Sveva), mansione diventata nel corso dei secoli puramente onorifica ed attribuita solo a giuristi.

Altri membri della Regia Camera erano:

- i presidenti togati ("commissari"),
- i presidenti "brevioris togae",
- gli avvocati fiscali
- il procuratore fiscale, l'avvocato dei poveri

Altri componenti erano:

gli *attuari* (scrivani, *alias* impiegati incaricati della cura degli atti). Si ha notizia di un tale Giacomo d'Aquino, attuario della Regia Camera nel 1521;

- i *razionali* (antesignani dei ragionieri), che si occupavano della revisione materiale dei conti.

- gli uscieri (è documentata l'esistenza di un Michelangelo d'Aquino, usciere della Regia Camera nel 1494).

Evoluzione storica dell'organo

Nel 1807, dopo più di tre secoli di attività, la Regia Camera della Sommaria cedette il passo alla *Regia Corte dei Conti*.

Il nuovo organismo, che raccoglieva l'eredità dell'antico tribunale, gli subentrava di diritto anche nel controllo del Grande Archivio documentario. Giuseppe Bonaparte nel 1808 era però partito alla volta della Spagna e Gioacchino Murat avrebbe preso il suo posto sul trono napoletano. I nuovi vertici politici presero visione del progetto di riforma ma non mostrarono particolare interesse. Tuttavia, con decreto promulgato il 22 dicembre 1808 (che segna l'atto di nascita dell'Archivio Generale del Regno), si stabilì che *«tutte le carte relative agli interessi delle universitas esistenti nei tribunali della capitale, nel Grande Archivio della Camera della Sommaria e in quei che dalla medesima dipendevano, si uniscino e formino un*

solo Archivio Comunale sotto la immediata dipendenza del Ministero dell'Interno».

La soppressione della Regia Camera si fonde dunque con l'istituzione dell'Archivio di Stato di Napoli che nasce come "*Archivio Generale del Regno*" allo scopo di riunire in un unico locale gli antichi archivi delle istituzioni esistenti⁵.

P) La vicenda si svolge sotto i Borboni.

Essi iniziarono a governare a Napoli, capitale del Regno omonimo, nel 1735 con Carlo VII che nel 1759 passando al trono di Spagna col nome di Carlo III abdicò a favore del figlio minore Ferdinando



(1751-1825). Dapprima sostituito da un Consiglio di Reggenza ('59 - '67) per la giovane età, fu Ferdinando IV come Re di Napoli e III come Re di Sicilia divenendo infine dopo la parentesi napoleonica (1806-1815) Re delle

Due Sicilie e richiamandosi Ferdinando I.

⁵ Si trattava dei volumi dei *catasti onciari* relativi a tutti i Comuni del Regno, della Cancelleria, delle Segreterie di Stato dell'epoca vicereale, dei supremi organi consultivi della Real Camera di Santa Chiara, del Cappellano Maggiore e dei massimi organi giudiziari dello Stato (*Sacro Regio Consiglio, Gran Corte della Vicaria*) e le carte di altri numerosi organi statali.


Q) I Papi nell'epoca.



Papa Pio VI

Clemente IX (1700-1721);
Benedetto XIII (1724-1730);
Clemente XII (1730-1740);
Benedetto XIV (1740-1758);
Clemente XIII (1758-1769);
Clemente XIV (1769-1774); Pio VI
(1774-1799); Pio VII (1800-
1823).

R) La nobiltà Mormannese.



I Baroni di Mormanno tra il 1635 e il 1795 furono i Tufarelli anno in cui tale Filippo cedette al Re la baronia in cambio di una pensione annua di 136 ducati. Erano stati i responsabili dell'amministrazione criminale.

Stemma dei Tufarelli © LuPa

INTRODUZIONE

La mensa vescovile e Mormanno⁶



Sotto tirannico insopportabile giogo della Vescovil mensa di Cassano, là ne' Bruzj, dolente gemeva da remotissimo tempo l'infelice Cittadinanza di Mormanno per le varie crudeli oppressioni, onde da quei Vescovi era miseramente premuta; quando stanca perfine di più soffrirne l'incarco, fattasi ardentissima in sua ragione prese forza, e consiglio di scuoterlo e frangerlo, perchè così respirato avesse quella dolce inestimabile aura di libertà, e di pace, che colla vita aveva da Dio in prezioso dono ricevuta. Nella persona stessa di que' Cassanesi Prelati accoppiandosi al sacro umil carattere di Vescovo, e di Pastore, il carattere altiero, e profano di Barone e di Signore, che l'istituto di Cristo rovescia, e distrugge; siffatti incompatibili caratteri, che avrebbero almeno dovuto tra loro in meno aspra tempra unirsi, con inenarrabile atrocità cospiravano entrambi a vieppiù infettare la tranquillità, e l'riposo

⁶ Trascrizione fedele dell' Allegazione

di quella greggia, la quale non già a benigni pastori affidata ma ad ingordi micidiali lupi pareva che fosse stata commessa.

L'esiger da quei cittadini personali graziosi servizi, fatiche senza mercede, derrate senza prezzo, annuali forzose prestazioni, indoverose presenze nella compra e vendita di commestibili, partecipazioni ingiuste del prodotto dei terreni e dei sudori dei miserabili, capricciose carcerazioni di innocenti straziati col trasporto da un carcere in un altro più orribile ergastolo, e quante mai gravezze il Baronal Dispotismo poteva loro in quegl'infelicissimi tempi suggerire, erano i paterni tratti di dilezione⁷ e di beneficenza che su quelle pecorelle quegli affettuosi pastori diffondevano.

In mezzo a sì gravi calamità (oh la divina forza della ragione, che sebben dalla violenza altrui depressa e soggiogata, un tempo fia che per se stessa rispenda e si estolla!⁸) nell'anno **1736**, quando un tale **Monsignor Fortunato** la pastoral verga sosteneva, a conoscere i diritti suoi e a vendicar le onte che alla sua libertà si recavano, si rivolge quella gente e vi perviene⁹.

Le molte oppressioni che dal quel Vescovo riceveva, con netti colori ombreggiando, verso il Real Trono le più aspre querele ne indirizza e

⁷ Amore, carità

⁸ Esaltare: Risplenda e si esalti, si elevi

⁹ Leggi: i mormannese si rivolgono al loro vescovo per chiedergli di alleviare i soprusi

l'autorità del Sacro Consiglio in suo soccorso nel tempo stesso implora, acciocché da tante molestie e tirannie lo sottragga e difenda.

Per lungo volger di stagioni gl'incomodi tutti di ostinata guerra, alquante fiate da breve posa interrotta, ha dovuto soffrire quella povera Università, la quale or per effetto di decisioni di quello arguto Senato o per favorevoli combinazioni di accidenti, o per salutari Sovrane determinazioni, o per coraggiosa resistenza all'aperta resistenza Vescovile, ha se stessa finora con lusinghevole speranza deluso, che non avrebbe dovuto la sua quiete più ulteriormente turbarsi.

Ma a riprender le neglette ruginose armi l'attuale vescovo **D. Giovanbattista Coppola**¹⁰ oltre ogni aspettazione la invita.

Nel fine egli del suo Apostolato, mentrechè alla sua diletta Sposa ha intimato solenne ripudio e sta in atto di voltarle le spalle, la rancida pretensione di quelle annue prestazioni rinnova, che sotto il nome di *Decime Ecclesiastiche* si crede di aver taluna volta esatte, e che già ritrovansi mercè la Sovrana Clemenza da gran tempo abolite e proscritte.

E' quella per verità una chiara testimonianza dei santi desideri suoi, che l'Erario di sua Mensa più dovizioso si renda e s'ingrandisca il patrimonio dei poveri, acciocché abbia lo Sposo successore come meglio ai bisognosi soccorra e l'uffizio di degno

¹⁰ Vescovo dal 1763 al 1797. Per la **cronologia** dei vescovi vedi: *L. Paternostro Mormanno un paese...nel mondo Edizione Phasar Editore Firenze luglio 2007*

successore di Cristo compiutamente fornisca. Quanto mal fondata, quanto strana, quanto scandalosa sia siffatta pretension di esigere le accennate Decime e per il contrario quanta forza, quanto peso, di quanta efficacia sia la ragion dei Cittadini che da moltissimo tempo liberi da tale ingiusta prestazione si son renduti e che per ogni diritto credon doverne andare anche immuni per l'appresso, non ci conosciamo da altro obbligo stretti per dimostrarlo che di rammemorar nettamente con cronologico metodo la storia di quei fatti, che nel lungo dispendioso litigio sono per quella controversia occorsi.



Stemma Vescovo Giovan Battista Del Tinto

PARAGRAFO I

Fra le gravezze che al numero di diciotto nel dì 2 ottobre 1736 furono dedotte dall'Università di Mormanno nel Sacro Consiglio, fuvvi quella che il Vescovo pretendeva esigere da' Cittadini alcune annue corresponsioni sotto titolo di DECIME, non meno in denaro, che in cose mobili e semoventi, senza legittimo titolo e senza ragione alcuna.

Exigere praetendit, così nel decimo capo spiegossi, ab omnibus popularibus plebis eiusdem civitatis aliquas annuas corrensponsiones sub titulo decimarum tam in pecunia, quam in rebus mobilis et semoventibus ed hoc absque ullo legittimo titulo, et nulla allegata causa, cuius virtute exactio praedicta substineri possit.

Pretende di esigere dai poveri di quella cittadina alcune tasse annuali che chiama decime, sia in denaro che in cose mobili e o semimobili e tutto ciò senza avere un titolo legittimo atto a sostenere le sue richieste.

Codeste Decime erano le seguenti:

1. La Decima degli aratri sopra il grano, il germano e l'orzo
2. La Decima sopra gli agnelli e li capretti
3. La Decima sopra la lana
4. La decima di grani cinque a fuoco sopra i bracciali¹¹.

Chiamato il Vescovo in giudizio, acciocché il legittimo titolo della pretesa esazione delle Decime

¹¹ Lavoratori giornalieri, braccianti agricoli

avesse esibito, né avendo modo alcuno come giustificarlo, acutamente sostenne averle esatte dal tempo oltre la memoria di uomo come *ECCLESIASTICHE* e domandò essere mantenuto nel possesso di esigerle in osservanza dell'antico solito.

Si discussero i capi tutti dei gravami avanti il Signor Consigliere Commissario Don Francesco Guarrasio a 9 gennaio 1738; e perché in tempi di oscurità le vecchie costumanze sogliono aver gran forza negli animi servili, cui non lice vedere le cose con occhio purgato nel gran libro della natura, fu ordinato rispetto alle Decime che

Reverendus Episcopus manuteatur in possessione exigendi DECIMAS ECCLESIASTICAS servata forma soliti et consueti.

il Reverendo Vescovo mantenga e riscuota , secondo la forma solita e consueta, le decime ecclesiastiche

E poiché il decreto di discussione varie parti conteneva corrispondenti alli diversi capi dei gravami, riuscì in parte dispiacevole al Vescovo, in parte all'Università; perlocchè avendone costei domandata l'esecuzione per quelli parti solo ch'eran a lei favorevoli con la riserba di gravarli di quelle ch'eranle a disfavore, stimò il Commissario di ordinare:

expediantur provisione pro executione omnium capitum contentorum in decreta diei 9 Januarii 1738 sive pro sive contra alterutram ex partibus nisi rimedia proponantur: quo casu superfedeatur in omnibus :

le provisioni cioè il decreto esecutivo , simile a quello emesso in data 9 gennaio 1738, sia di norma all'uno e all'atro dei

contendenti a meno che o l'uno o l'altro abbiano a dimostrare argomenti nuovi. In quel caso si rivedrà il tutto.

e così furono le *Provisioni* spedite¹².

Ma non ostante la spedizione degli ordini, accorsero alcuni particolari cittadini nella causa e con loro supplica si gravarono del detto decreto di discussione e di questo ultimo notato¹³.

Se ne dolse benanche l'Università con altra supplica di *proponat contenta*, e soprattutto si gravò della parte che riguardava le Decime¹⁴.

E il Vescovo altresì gravossi del decreto medesimo per quei capi che credette offensivi alla sua ragione e per i quali non è qui uopo favellare¹⁵.

Le *Provisioni* intanto, dirette prima per l'osservanza alla Corte di Lagonegro, essendo stata questa allegata sospetta dal Vescovo, furono a 12 settembre di detto anno 1738 commesse per la verificaione del solito a quella di Castrovillari; e poiché pendevano già i gravami avverso il sopraccitato decreto, con somma avvedutezza fu soggiunto dal Signor Commissario

*citra praejudicium jurium partium pro nunc et donec ecc.*¹⁶.

Fu altresì per parte dell'Università quella Corte dopo molti atti ricusata perché aveva dato in eccessi

¹² Le provisione furono spedite significa che il decreto fu reso immediatamente esecutivo

¹³ Foglio 225 e 226 Volume I

¹⁴ Foglio 228 Volume I

¹⁵ Foglio 25 Volume II

¹⁶ Foglio 39 Volume II

e mostrava per il Vescovo parzialità somma: quindi di comune consenso furono gli Ordini commessi all'Avvocato fiscale di Cosenza Don Giovanni Ferraro a spese comuni¹⁷.

Si conferì (*si spostò, si recò*) questo Regio Ministro per il disimpegno nella città di Morano poche miglia distante da Mormanno, e precedente la compilazione di un termine sommario a 18 marzo 1739, profferì un lungo decreto per l'intera osservanza delle Provisioni e rispetto alle Decime disse:

...fuit provisum et decretum, quod Reverendus Episcopus ac utilis Dominus Terrae Mormanni manuteneatur in possessione exigendi Decimas Agnorum ed haedorum primitivorum tantum nascentium tam intra quam extra territorium dictae Terrae Mormanni, a Civibus aliisque habitantibus ejusdem, deducta tamen quarta portione ad custodes ovium pertinente

...fu previsto e decretato che il Reverendo Vescovo, signore che trae profitto dalla terra di Mormanno. rimanga in padrone di esigere le decime degli agnelli e dei capretti primitivi (*di pochi mesi*) che sono nati o che nasceranno sia dentro che fuori il territorio della detta terra di Mormanno (*fuori il territorio significa anche di quelli nati o che nasceranno in altri Comuni*) dai cittadini e da altri abitanti della stessa terra, deducendone la quarta parte spettante ai custodi delle greggi

e tutto l'esatto¹⁸ contro la forma delle dette Provisioni si fosse dal Vescovo restituito.

Respectu vero praetensae Decimae lanae omnium ovium atque agnorum dictae Terrae Mormanni, praefatus utilis

¹⁷ Foglio 43 Volume 2 e foglio 1 e 2 Volume 4

¹⁸ Ciò che era stato riscosso

*Dominus se abstineat; salvo tamen ipsi jure erigendi lanam, quae forsan reperietur tonsa ex agnis sibi debitis tempore decimationis, ac solitas libras lanae quae in praeteritum persolvi solebant a custodibus ovium in locum decimarum et hoc quoties ipsi utili Domino libuerit oc iidem custodes continuare velint ad sic solvendum: pro quo effectu etiam dictus Reverendissimus Episcopus manuteneatur in possessione juxta solitum et consuetum exigendi dictam decimam assium quinque a dictis custodibus ovium aliisque laborantibus in campaneis, vulgo dictis **bracciali** pro quolibet foculario e l'esatto contro detta forma si restituisca*

Rispetto alla pretesa decima della lana di tutte le pecore il predetto Signore si astenga; a lui rimanga il diritto di esigere quella lana che troverà già tosata e relativa agli agnelli a lui dovuti in applicazione delle decima o le solite libre di lana che precedentemente soleva avere dei pastori in luogo delle decime. Questo modo di fare andrà avanti fintanto che farà comodo al Signore o fino al momento in cui gli stessi custodi decidessero di cambiare sistema. Per effetto di quanto suddetto il Reverendissimo Vescovo resti in possesso del diritto di riscuotere secondo il modo solito e consueto di riscuotere **(secondo tradizione, come sempre ha fatto)** le dette decime che si concretizzano in 5 assi da parte dei pastori e ogni altra persona che lavora in campagna con titolo di **bracciale** e da ciascun focolare. Gli resta l'impegno di restituire tutto ciò che non ha riscosso con questo procedimento.

*Pro praetensa vero decima aratrorum fuit provisum quod utilis Dominus manuteneatur in possessione erigendi Decimam praedictam juxta solitum et consuetum, hoc modo videlicet: a possidentibus quatto boves conficientes aratrum in cultura territoriorum et facientibus ut vulgo dicitur **la massaria**, exigatur integra decima aratri consistens in modio tritici cum dimidio et germano et hordeo juxta dictum solitum et consuetum, idemque exigatur ab iis qui possident quinque boves. Qui vero duos vel tres eorum habent, ut supra, medietatem Decimae aratri persolvere teneantur. Qui vero unum bovem possidet junctum cum bove alterius ad culturam praedictam, ambo ad medietatem dictae Decimae aratrorum*

teneantur: secus verum quis ipsorum nihil pro Decima praedicta tradere debeat

Per la pretesa poi della decima degli aratri fu previsto che al vescovo restasse il diritto di riscuotere e esigere le dette decime secondo il solito e il consueto secondo questo modo: dai possessori di quattro buoi che impiegavano con l'aratro nella cultura dei terreni, e facenti come volgarmente si dice la **massaria** (vedi mio vocabolario dialettale in GUIDA) si esiga interamente la decima dell'aratro consistente, secondo il modo solito e consueto, in un modio e mezzo di grano, di segala (sul vocabolo germano, in dialetto jrmàna, vedi citato voc. dialettale in GUIDA) e di orzo, tanto si esiga pure da chi possiede cinque buoi; chi ne ha due o tre è tenuto a pagare la metà delle predette decime dell'aratro. Chi invece possiede un solo bue ma lo unisce per le culture predette a quello di un altro, è tenuto a pagare con quello la metà della decima. Il fuoco (*la casa*) di chi si trova in queste condizioni è esente dal pagamento della Decima.

Non si mostrò il Vescovo soddisfatto di questa interina provvidenza; se ne gravò nel Sacro Consiglio e fu ordinata la trasmissione degli Atti¹⁹ li quali furono trasmessi con una lunghissima relazione del detto Avvocato Fiscale²⁰.

Or in tutto quel sommario giudizio compilato avanti il Delegato, altra cura non ebbe dalla Mensa che di qualificar sempre le dette Decime per *ecclesiastiche*, e di poggiare ogni sua ragione nell'antico solito.

Produce una lunga istanza nella quale come primo fondamento del giudizio di possessione chiama e dice le pretese decime *ECCLESIASTICHE*,

¹⁹ Foglio 445 Volume IV

²⁰ Foglio 447 Volume IV

non una ma ben sei volte²¹. Forma gli articoli per provare il suo assunto (e ciò merita maggior considerazione) e, come *Ecclesiastiche* in tutti gli articoli le porta e le domanda.

Provare intendit, dice nel primo articolo, *quod Decimum caput decreti Sacri Regii Consilii circa exactionem Decimae ECCLESIASTICAE servata forma soliti et consueti*

Intende provare che al capo decimo del decreto del Sacro Regio consiglio circa l'esazione delle Decime Ecclesiastiche è sottolineato che esse siano richieste secondo la forma solita e consueta

come da tempo antichissimo dai Vescovi di Cassano utili padroni di Mormanno in tempo di Sede piena e da Regi Economi in tempo di sede vacante, è stato sempre solito e consueto esigerli, siccome si è fatto da tutti e qualsivogliano Cittadini di detta Terra, la DECIMA ECCLESIASTICA spettante alli Vescovi pro tempore ed utili padroni di quella *PER IL PROPRIO DECOROSO MANTENIMENTO ecc.*²²

Ed avendo altri articoli aggiunti, sempre per tali le vuole²³.

Trasmessi gli atti nel S. C., comechè il Vescovo si fosse doluto della provvidenza data dall'Avvocato Fiscale di Cosenza, pure volendo prendere vendetta contro quei Cittadini che a fronte della sua violenza cercavano difendere i diritti loro, in più aspra guisa

²¹ Foglio 38 Volume IV

²² Foglio 170 Volume IV

²³ Foglio 227 Volume IV

con mano armata nell'esazione delle descritte Decime si sforzava di mantenersi.

Immantinente l'Università dal Signor Commissario ricorse e la crudeltà del Vescovo esponendo, chiese che

citra praejudicium jurium supplicanti compendium respectu cause principalis si vel ne debeantur Decime

rispetto al problema se si debbano o no le decime tale modo di fare arrecava danno a chi supplicava di risparmiare

si fosse data una norma e posto un freno alla esazione suddetta acciocchè non si fosse fatta ad arbitrio del Vescovo stizzito e soggiunse che tanto si fosse eseguito

*cun omni cautela melius visa indemnitare partium*²⁴.

con ogni cautela per meglio salvaguardare il diritto delle parti.

Diede orecchio il Signor Commessario a questa domanda e con suo decreto del 1° settembre 1740 fissò il modo di farsi l'esazione in conformità del decreto di detto Avvocato Fiscale. E volendo cautelare sempre la ragione dell'Università, ordinò che lo scrivano della causa avesse formato un atto che ciò tacevasi per *modum provisionis* senza pregiudizio delle ragioni dell'una e dell'altra parte *tam in petitorio quam in possessorio*²⁵, e del

²⁴ Foglio 136 Volume II

²⁵ Foglio 138 Volume II

gravame proposto dalla detta Università e suoi Cittadini da farne parola nel Sacro Consiglio.

E di questo provisionale interino stabilimento domanda il Vescovo l'esecuzione con un memoriale in cui sempre più caratterizza le decime come *ECCLESIASTICHE*²⁶.

²⁶ Foglio 144 Volume II



Rievocazione della Donazione. Agosto 2005

PARAGRAFO II

Nell'anno appresso, cioè nel 1741, e propriamente alli 2 di Dicembre furono i rispettivi gravami dell'Università, del Vescovo e dei Cittadini, discussi in Sacro Collegio e, fra le altre cose che furono stabilite circa gli altri punti, fu ordinato:

Respectu decimi capitis infra quattuor dies audiantur partes et interim dictus Reverendissimus Episcopus manuteneatur in possessione exigendi decima agnorum et haedorum primitivorum tantum nascentium, tam intra quam extra territorium Terrae praedictae absque deductione quartae quae custodibus ovium debentur.

Quoad decimam lanæ capiatur summaria informatio de quantitate ovium possessorum decem abhinc annis a civibus et habitantibus in territorio Terrae praedictae et interim citra praejudicium jurium partium et donec aliter viso exitu termini summarii fuerit provisum, possessores dictarum ovium respondeant prefato Reverendissimo Episcopo annuos ducatos decem taxandos ed dividendos pro rata eorumdem possessorum. Quoad decimam aratorum MONEANTUR PARTES ad audiendam provisionem faciendam per S. R. C., ipsis plenius auditis, et interim exequatur decretum supradicti Regii Fiscii patroni. Et respectu Decime quinque assium donec viso exitu termini impartiti aliter fuerit provisum teneantur illa solvere pro qualibet faculari Cives, qui aliam Decimam non solverint.

Rispetto al decimo capitolo, fra quattro giorni saranno sentite le parti e intanto il Reverendissimo Vescovo mantenga in possesso ed esiga la Decima degli agnelli, dei capretti primitivi, che nasceranno sia dentro che fuori il territorio della Terra anzidetta, meno la quarta parte spettante ai custodi delle mandrie.

Affinché possa richiedere la Decima sulla lana, si informi della quantità delle pecore possedute negli ultimi dieci anni dai cittadini del territorio della predetta Terra, e poi, senza alcun danno né all'una che all'altra parte, e fintanto che sarà

provveduto diversamente, richieda ai possessori di dette pecore che gli corrispondano dieci ducati annui rateizzati tra gli stessi possessori. Circa la decima sugli aratri, si ricorda alle parti di aspettare ciò che sarà deciso del S. R. C. dove saranno convocate e ascoltate, e solo dopo potranno attenersi al decreto che sarà emanato dal Regio Fisco. Rispetto poi alla Decima dei cinque assi (o cinque grani a fuoco) prima di impartire un ordine in merito, si applicherà la norma di tassare ogni fuoco (ogni famiglia) che non paga altre Decime

Meritò questo decreto anche il gravame della restituzione *in integrum* non meno per parte dell'Università che del Vescovo medesimo, il quale dolendosi dell'intero tenore del decreto che gli altri capi riguardava e per li quali non è oggi controversia, si gravò soprattutto che mentre si sosteneva da lui non esser le Decime di altra indole che di *ecclesiastiche*, aveva il S.C. impartito termine ordinario quasiché ne avesse dovuto dimostrare il titolo.

Il Vescovo obiettta:

*Demum quoad decimum caput procedi non potest in termino ordinario a vestro S. R. C. respectu Decimarum, ex quo agitur DE DECIMIS ECCLESIASTICIS*²⁷.

Infine in relazione al decimo capo (dell'ordinanza) non posso eseguire quanto avete stabilito circa le Decime se non accolte come Decime Ecclesiastiche.

Queste vicendevoli suppliche di restituzione *in integrum* dall'Università prodotte e dalla Mensa, arrestarono il cammino al giudizio né furono mai più discusse; e queste sono quelle delle quali si dimanda

²⁷ Foglio 207 Volume 2

dal presente Vescovo la discussione. Senonchè rileva molto non tralasciarsi di rammentar quello che da qual tempo in poi è tratto tratto nella causa avvenuto e dai Vescovi successori si è praticato e tentato conciosiacchè la ragion dell'Università più soda così e più folgorante divenga.



Ducato di Filippo II come Re di Napoli

PARAGRAFO III

Quel Monsignor Fortunato che con tanto furore per anni quattro sostenuto avea la giudiziaria contesa, non più sbrigossi della causa e fino agli estremi giorni di sua vita si tacque.

Convien però di avvertire che nel 1749 dovendosi nel Regno Procedere alla formazione del generale Catasto egli fu dalla Regia Camera richiesto che rivelato avesse i beni tutti del suo Vescovado.

Ubbidì prontamente all'ordine e nella generale dichiarazione dei beni della Diocesi, rivelò quei che in Mormanno possedeva.

Stimò giusto pertanto di allogare i medesimi in diverse rubriche.

Disse di possedere come **padrone** e **Barone** di detto Mormanno e come **Vescovo** alcune altre rendite ecclesiastiche.

Ci giova trascriver le parole medesime che dall'Archivario e Razionale Don Gennaro Chiarito si rapportano nel suo certificato che negli atti trovasi esibito e che in appresso somministrerà a noi nuove ragioni per confutare la strana Vescovil pretensione.

1. Il vescovo di Cassano come *padrone* e *Barone* della terra di Mormanno vi possiede i mulini col *jus prohibendi* (il quale oggi ritrovasi abolito) soliti ad affittarsi

tumula 850, due parti in grano e una in germano

2. Diversi terraggi per territori di sua pertinenza alla Pantana²⁸ ascendenti a tumula 100 di grano

3. L'adoa di ducati 12 annui dovuti dall'Università, la quale per la lite in S.C. da più anni non si esige ma se ne fa deposito

4. La giurisdizione Civile ecc. ecc. ecc.

5. La mastrodattia laicale solita ad affittarsi per annui ducati 50 ed altri corpi che disse sequestrati da essa Camera Regia e che nulla ne ritraeva come a dire la Bagliva, Fida, Doana, Zecca e Portolania.

Oltre li quali corpi e rendite di natura feudale che il Vescovo vi possiede come barone, vi ha, similmente come Vescovo le seguenti rendite ecclesiastiche:

- **La decima degli agnelli e capretti che computati gli anni fertili suole fruttare in ciascun anno circa ducati 15**
- **La decima della lana che si paga dai padroni delle pecore per la quale attenta la lite nel S. C. si è dallo stesso ordinato di pagarsi ducati 10**

²⁸ L'attuale *Pantano*

- **La decima delle vettovaglie cioè grano, germano, orzo che il S. C. ordinò *interinamente* pagarsi per ragion di aratro, ascendente il pieno di tal prestazione a circa annui tumola 60**
- **La Decimella delle grana 5 a fuoco dalla quale attenta la lite co' Cittadini suol ritrarre annui ducati 10**
- **Una vigna all'acqua del *Serro*²⁹ litigiosa, per la quale paga ogni anno al Clero numerario³⁰ carlini 14 cosicchè calcolata la spesa della coltura, nulla viene a ritrarne.**

Deferite inde le spese e s'ingegnò di farle apparire troppo eccessive e tra esse portò 50 tumola di grano e ducati 60 in denaro che disse di spenderli ogni anno per limosina ai poveri³¹.

²⁹ Secondo me deve trattarsi della terra che circonda il dirupo su cui sorgeva il monastero di Santa Maria del Serrone. Più sotto esisteva una fonte che approvvigionava il paese prima della messa in opera dell'acquedotto (1886). *L'accua della Salivèra*

³⁰ Clero che rientra nel numero ordinario stabilito di un gruppo di prelati o di un capitolo di canonici

³¹ Foglio da 458 a 461 Volume V



Portale ex Casa Galizia

PARAGRAFO IV

Dopo tal atto finì di vivere quel Vescovo e nel 1752 fu innalzato a quella cospicua dignità **Monsignor Miceli** di felice ricordanza.³²

Questo savio e prudente Prelato memore del precetto dell’Apostolo Paolo³³ che disconviene al Vescovo essere *avido* e *litigioso*, quella Chiesa (*cioè la Diocesi n.d.r.*) in pacifico governo per un decennio diresse

E’ però da notarsi ch’essendosi domandato dall’Università che pagato egli avesse i pesi fiscali e la bonatenenza per quei corpi che in detto Mormanno possedeva che nel catasto ritrovavasi stimata in annui ducati 85, accorto qual egli era, non mostrò ricusarne il pagamento ma con sopraffina politica indusse quegli Amministratori ad una convenzione mediante pubblico istrumento stipolato a 4 Dicembre 1753 da Notar Bernardo Fazio della Città medesima, colla quale venne stabilito che non avess’egli dovuto pagare i pesi universali e l’Università non avesse a lui più corrisposto la *Decimella* delli grana 5 a bracciale che importava annui ducati 15 in circa, né gli annui ducati 12 che sotto il titolo di *adoa* si era pretesa e delli quali si faceva deposito.

Di questa transazione si determinò ancora dovermene ottenere il Regio e Pontificio assenso (*che*

³² Vedi nota 10

³³ Lettera a Timoteo, 1

non si ottenne giammai) e si protestò l'Università che colla medesima non intendeva recar menomo pregiudizio alle sue ragioni nella causa delle Decime che in S. C. pendeva³⁴.

Quanto sia la forza di siffatta *convenzione* della quale trasse giovamento la Mensa, lo vedremo di breve agevolmente.



Stemma in casa del dottore Nicola Armentano probabilmente attribuibile alla famiglia Genovese da cui lo stabile fu acquistato negli anni trenta.

³⁴ Foglio ultimo volume V

PARAGRAFO V

Venuto a morte Monsignor Miceli fu nel 1763 consacrato Vescovo **D. Giovan Battista Coppola** che nella Napoletana Chiesa con la predicazione e con le altre evangeliche virtù gloria e reputazione procacciato si aveva.

Costui è desso che per il corpo di anni ventinove ha saputo, mercè l'alta sua intelligenza, alla spiritual cura delle anime e dell'onore di Dio unire mirabilmente la vigilanza sui diritti temporali della sua Chiesa e della Mensa sua.

Intento egli era tutt'ora all'accrescimento del decoro del suo ragguardevole grado, mostrò in sul principio volere esercitare quegli aboliti odiosi diritti che gli Antecessori suoi nei tempi della barbarie aveansi usurpati massimamente quella di pretendere la prelazione nella compera dei commestibili e soprattutto delle carni, dalla quale schiavitù eransi da buona pezza quei Macellai sottratti.

E poiché a riuscir nell'impegno del braccio del sua Corte si valeva, ricorse di repente l'Università alla protezione del Sacro Collegio a cui le soperchierie dei familiari del Vescovo e delle sua Corte narrando, ottenne replicati decreti nel dì 8 aprile e 14 maggio del 1766 dal Commissario successore D. Carlo Paoletti, coi quali fu prescritto che quella Corte non si fosse affatto ingerita nella causa che in Sacro Collegio si agitava.

Il Vescovo non si rimare dalla sua intrapresa.

Espose con suo ricordo al Duca di Turitto il quale a Paletti successe, il principio e il progresso del giudizio; rammentò quei decreti che abbiám di sopra trascritti e quegli ordini con particolarità che nel 1738 erano spediti *per modum provisionis* dal Consiglier Guarrafio per l'interina osservanza dei medesimi; e fatta anche mensione dei remedj delle restituzioni *in integrum* e dalla Mensa e dall'Università prodotte, chiese che con effetto spediti si fossero gli ordini suddetti ed osservati.

Quel Commissario avendo intese le parti stimò di ordinare nel dì 19 Giugno 1767:

De expositis in retrospecto memoriali expectetur exitus verbi faciendi in S.C. de die 2 mensis Decembris 1741; Et interim servvetur status temporis mortis Reverendissimi Episcopi D. Jaunuarii Fortunati utilis Domini Terrae Mormanni usque ad ingressum novi Episcopi D. Johannis Baptistae Coppola et executio committatur Regiae Audentiae et Regiis Curiis vicinioribus.

Dei fatti esposti nel citato memoriale si aspetta l'esito dell'esame delle decisioni che vorrà proporre il Sacro Consiglio a modifica del proprio decreto del 2 dicembre 1741. Frattanto, in considerazione della morte del Reverendissimo Vescovo Don Gennaro Fortunato e dell'insediamento del nuovo Vescovo Don Giovanni Battista Coppola non avverrà alcuna modifica ai provvedimenti senza aver sentito i pareri della Regia Camera e delle Regie Curie. (Foglio 6 Volume 8)

Nell'anno appresso a questo decreto, cioè nel 1768, alcuni particolari cittadini introdussero contro lo stesso Vescovo un giudizio nel S. C. medesimo e domandarono che in esecuzione dei Reali ordini

non fossero più stati astretti al pagamento delle Decime.

Fu la causa commessa al Consigliere Carissimo il quale spedì le solite lettere inibitoriali alle Corti inferiori ed ordinò che *niente si fosse innovato* circa la pretesa esazione delle Decime anzidette e con questo scudo quei Cittadini dalla vescovile irruenza si difesero.

Ma poiché questo giudizio fu introdotto in aliena banca presso lo scrivano Pinto, il Vescovo domandò l'unione degli Atti presso lo scrivano Perrei la quale fu in effetto ordinata.

Ed essendo stati quegli Atti consegnati al Capitano Buonocore, non furono gli stessi esibiti a Perrei né più si videro come ne fa fede lo stesso Scrivano Pinto.

PARAGRAFO VI

Non andò guari che quell'astro benigno che fin dal 1759 era a noi da lungi apparso, sua benefica luce nel 1772 sul nostro suolo diffuse e le tenebre dell'ignoranza ruppe e disperse³⁵.

Guardò l'amabil nostro Sovrano non senza sommovimento del suo tenero cuore e l'augusto suo Padre, il Gran Monarca delle Spagne³⁶, vide prima le afflizioni e le miserie nelle quali i suoi diletti popoli giacevano immersi per le esorbitanti contribuzioni che a Ministri dell'Altare sotto il nome di Decime solean prestarsi.

Bramando quindi alleggerirli di sì grave pondo, con iterati salutari Diplomi l'abolizione e il divieto ne prescrisse, e quel particolare stabilimento (*decreto*) che il caro suo Genitore nel 1759 per il solo stato di Caserta formato aveva, per le contrade tutte del Regno volle che osservato si fosse, rilasciando solo a prò dei Parroci e dei Cleri per l'amministrazione dei Sacramenti un congruo determinato assegnamento, qualora o dal popolo o dalla Chiesa o altronde non avessero come sostentarsi.

Un fulmine fu quello per quei Vescovi che reputano il solo scopo della loro divina missione essere quello di tondere e scorticare la greggia e non di pascerla.

³⁵ L'Autore fa riferimento a Ferdinando IV di Borbone

³⁶ Carlo III di Borbone

Divulgata nel Regno questa Real determinazione, chi avrebbe ami creduto che il Vescovo di Cassano si preparò tosto ad eluderla?

Un anno dopo, nel dì 7 del mese di Luglio del 1773 rammenta con un artificio in un suo ricordo gli ordini sopra nominati del Duca di Turitto del 1767, coi quali l'osservaza del solito in tempo di Monsignor Fortunato si prescriveva. Finge essersi quegli dispersi e ne domanda la rinnovazione. Si fa al Commissario Gentile una sorpresa e la rinnovazione degli ordini si carpisce.

Con quest'arma alla mano, litiga, minaccia, maltratta quella misera gente e paghi sarebbero stati i desideri suoi se pronta l'Università al solito sicuro scampo del Magistrato correndo, non avesse il detto signor Commissario di sua in accortezza avvertito e domandato che li carpitì ordini rivocati si fossero.

Si avvide quel retto Ministro dell'ordita trama e il decreto dalla sua penna inavvertitamente sottoscritto, a 16 Settembre dell'anno stesso (1773) rivotò e sospese dicendo:


Suspensis decretum per prefatum Dominum causae Caommissarium sub die 7 Julii correnti anni interposto ac provisionibus vigore ejusdem decreti expeditis, moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per Sacrum Consilium, sive per Dominum causae Commissarium experdiantur ordines.

Il decreto fu sospeso dal predetto Signore il giorno 7 luglio del corrente anno e fintanto che la discussione non fosse riportata nel Sacro Collegio bisognava attenersi a questi ordini.

E con questa opportuna provvidenza si mise quella Università in sicurezza di non esser più dalla Vescovil prepotenze bersagliata ed afflitta per la pretesa esazione delle *Decime Ecclesiastiche*.



Casa Tufarelli. Balcone del settecento.



Stemma famiglia Galizia

Luigi copy

Stemma della famiglia Galizia

PARAGRAFO VII

Per anni nove continui in seno di perfetta quiete riposò tranquilla quella popolazione.

Ma nell'anno 1782 (oh Dio, che può sul petto umano l'esacranda brama dell'oro!) si desta di nuovo nel cuore del Vescovo l'antico desio di esiger le usate Decime. E poiché non più gli giova col vocabolo di *Ecclesiastiche* designarle, emulando il Divino potere tenta cambiarne l'indole e la natura e col gonfio nome di *Feudali* li qualifica e appella.

Chiede la discussione della restituzione *in integrum* prodotta dall'Università avverso il decreto del Sacro Consiglio del 1741 e l'istessa domanda soventi fiate di poi ripetendo, deposto il bacolo e la Mitra, in veste baronale gli è piaciuto cacciarsi in iscena. Ma donde ebbe mai l'origine sì diverso linguaggio? Dal fatto che narreremo prese egli opportunità di appiccare a quelle Decime la impropria divisa di Feudalità, che in tutto il corso del giudizio coll'unico nome di *Ecclesiastiche* erasi studiato di colorire.

Nell'anno 1775 fu dalla Regia Camera spedito, mandato alla Mensa, che dimostrato avesse il titolo del possesso dei Feudi di Mormanno e Trebisacce ed avesse pagato alla Regia Corte, l'adoa, li quindemj³⁷, e lo *jus tappeti pro praeterito et in futurum* secondo lo stabilimento generale fatto su questo articolo nell'anno precedente 1774.

³⁷ Le quinte parti

Cadde la Mensa in gran confusione per l'esibizione del domandato titolo, che non ha avuto giammai, e ricorse all'immemorabile possesso di cinque secoli dicendosi doversi quello eguagliare a qualunque titolo.

Rispetto all'adoa e ai quindemj sebbene per concessione dei Regnanti antecessori se fossero stati i Feudi suddetti franchi ed esenti, pure non intendendo oppondersi al generale stabilimento, offerse pagarli in *vim transactionis* sulla liquidazione delle rendite più recenti degli ultimi quindici anni, cioè dal 1759 al 1774.

Accettò il Fisco il partito ma si riserbò espressamente le ragioni per la verità del titolo e per l'esibizione delle autentiche Reali Concessioni.

Allora fu che, disperando il vescovo di rimettersi nell'esazione delle Decime decantate sempre per *Ecclesiastiche* e come tali rilevate nella formazione del Catasto del 1749, come si è sopra avvertito, sotto mentita sembianza di corpo feudale ardisce manifestarle e da altro monumento cotal feudalità non ripete che da una spontanea fede di Notar Rocco di Laino, paese della stessa sua Diocesi, il quale testimonia essergli stati per parte della Mensa esibiti i Libri dei suoi Erarj dei detti anni 1759 e 1774 e di aver in essi ritrovati notati li seguenti corpi feudali e cioè:

1. la bagliva con diritto dello scannaggio

2. fida, diffida e li danni degli animali fatti non data opera

3. la Decima feudale dei bovi

4. la Decima feudale degli agnelli e dei capretti primitivi

5. tutti li fiumi ed acque feudali e fiumi e sorgive nella contrada detta la Pantana cum jure prohibendi della caccia e pesca dei pesci

6. li molini cum jure prohibendi perché feudali

7. il canone feudale che esige dalla Venerabile Cappella del Carmine³⁸

8. il canone feudale dei fratelli Tufarelli per lo jus aquae ed esso loro concesso dalla Mensa

e soggiunge che li suddetti corpi nell'anno 1759 avevano fruttato ducati 612 e grane 83 e nel 1774 ducati 582 e grane 48.

Su questa immaginaria posizione del Vescovo si procedè dal Razionale Paziente a 2 Giugno del 1780 alla tassa dell'adoa, senza sentirsi l'Università la quale non mancò di protestarsi in detta Regia Camera contro qualunque rivela avesse fatta la Mensa di corpi feudali.

Ma dopo varie offerte della Mensa medesima e diverse istanze fiscali fu quella formata sulla metà della rendita dell'anno sudetto 1774 anche in esecuzione di decreto della Regia Camera e si fissò in annui ducati 83 e grana 32 oltre l'attrasso

³⁸ La quarta della navata di destra della chiesa matrice

(*arretrati*), che per Mormanno e Trebisacce importò ducati 2.225 che il Vescovo pagò per mezzo del Banco dei Poveri esprimendo nella girata pagarsi in forza della stabilita transazione sulla *metà delle rendite del 1774*.

Tassata l'adoa su questo sistema fu in seguito ordinato, a 22 Giugno del 1782,

quod intestetur Feuda enunciata in Libris Regii Cadularii in beneficium Reverendae Mensae Episcopalis Cassani,

che venga menzionato il Feudo suddetto nei Libri del Regio Cedulario in Beneficio della Reverenda Mensa Episcopale di Cassano

come il tutto si raccoglie nella Relazione di detto Paziente estratta dagli atti di detta Regia Camera, su cui il Vescovo poggiò la base della sua pretensione³⁹.

Ottenutasi dalla Mensa siffatta intestazione del Feudo di Mormanno pensò senza indugio di abusarne nel Sacro Collegio nella causa delle Decime che non giovandole più chiamarle *Ecclesiastiche* credette poter profittare sulle altrui miserie coll'asserirle *Feudali*.

La semplice narrazione dei fatti esposti finora potrebbe assai ben tenere il luogo di dimostrazione di non essere al Vescovo dovute le riferite Decime per nessun verso.

Ma perché la ragione dell'Università in più chiara veduta si metta e conosca il Magistrato e ognuno che

³⁹ Foglio 420, e da 428 a 4313 Volume V

abusando il Vescovo di quella **intestazione a danno dei poveri**, abbia rinnovata in tempi presenti una domanda poco men fraudolenta a cui le umane e le divine Leggi resistono, ci tratterremo per poco a dimostrare non esser più nelle circostanze di sostenerle e pretenderle come *Ecclesiastiche* come per l'addietro ha praticato, **per essere state le medesime dalla Sovrana Potestà provvidamente abolite**, né come *Feudali* per non contenere elleno caratteristica alcuna di feudalità all'infuori della falsa e colpevole affermazione del suo Erario che in occasione di doversi formare la tassa dell'Adoa maliziosamente per tali le rivelò.

E ciò faremo non già coll'aiuto di nuovi argomenti che da estrinseci luoghi venissero, ma quasi per corollari che dalle sue medesime prove e da documenti da lui stesso prodotti direttamente derivano.



Stemma della famiglia Genovese

CAPITOLO I

Non competono al Vescovo le Decime come Ecclesiastiche



Portale casa Regina su via L. Romano

Conciosiachchè disdica a' Ministri del Santuario intenti al culto della Religione l'esser in altre cure del secolo occupati, e distratti, fin dal tempo della Teocrazia inculcò Dio gravemente al popolo giudaico che avesse prestato a' Leviti, conservatori dell'Arca dell'Alleanza, la decima parte del prodotto dei suoi terreni e le primizie delle sue fatiche colle quali non avendo eglino altronde come nutrirsi, avesser con decenza sostenuta la propria vita⁴⁰.

Quei Sacerdoti sprovvisti di altre rendite, perchè entrati non eran a parte della divisione della Terra di Canaan, era bel giusto che fossero da quel popolo alimentati per la cui salute alla ministrazione delle Sacre cose eran unicamente addetti.

Questo divin precetto che partoriva nel popolo Ebreo un obbligo della prestazion delle Decime e richiedeva nell'atto stesso dei Sacri Ministri un'indigenza estrema di sostentamento, finì colla Sinagoga; e quelle prestazioni che prima erano un debito del popolo, nel nascer del Cristianesimo divennero libere e volontarie.

Ma come prese la religion Cristiana fermezza e vigore, gli antichi Promotori di essa incominciarono a suggerire a' fedeli, che cresciuto essendo il bisogno dei Sacerdoti, era in essoloro nato l'obbligo alimentarli. E così l'osservanza del giudaico precetto di prestar le Decime fu tratto tratto introdotta ed indi con Canoni della Chiesa e con Leggi dei Principi universalmente prescritta.

⁴⁰ Numeri 18; Exodus C 22; Deuteronomio cap. 12

Alle spontanee decimali prestazioni dei soli frutti si aggiunsero di poi le generose liberalità, di stabili, di eredità, di Contadi, di Città e di Feudi interi, che a danno delle proprie famiglie e dello Stato, facevano alle Chiese e al Clero i benestanti, i ricchi, li Baroni e li Sovrani, presi dalla falsa credenza di potersi purgare con doni temporali le nere macchie dell'anima, e a vile prezzo di mondane cose metter a commercio la grazia celeste e comprarsi il perdono de' più enormi reati.

I Chierici quindi e le Chiese che prima riconoscevano il proprio mantenimento da' soli volontari atti di Cristiana pietà, si videro salire al più eccelso grado di ricchezza e di Signoria.

E quantunque in quella guisa mancato fosse il principale oggetto della detta prestazione delle Decime, ch'era il bisogno dei sacerdoti, pure a misura delle ricchezze cresciute in essoloro l'avidità dell'interesse e quindi la corruzione dei costumi e la prevaricazione della vita, rilasciar non vollero ai coltivatori delle campagne e ai custodi dei bestiami quella picciola parte dei frutti che a forza di stenti e di disagi in fine di ciascun anno ai tapini perveniva.

Si provvide bensì in certo modo con convenevole riparo a' sconcerti che dalla soprabbondante copia di sostanze sarebbero alla vigna del Signore per mezzo dei suoi medesimi ministri avvenuti.

Si aguzzò (*si valorizzò*) la lingua dei Padri⁴¹ si adunarono Concilii⁴² si promulgarono decreti, e si

⁴¹ S. Agostino De Pastoribus cap. 2

⁴² Concilio di Cartagine IV can. 5

fece a' Vescovi, a' Parroci e a' Beneficiari sentire che li beni tutti delle Chiese eran patrimonio de' poveri e spendersi dovevansi le rendite in sollievo di costoro, in restaurazione de' Tempj, in provvedere di vasi e suppellettili sacre gli Altari e che ad essi non era permesso altro ritenere che il semplice vitto, come l'operaio, che pianta la vigna, mangia dell'uva, e il pastore che pasce la greggia, mangia del latte, non ostante che la vigna e le pecore sian di altro padrone⁴³.

Ma né le sentenze de' Dottori nè Canoni de' Concili nè esempi vivi di ben accostumati successori degli Apostoli valsero a frenare la cupidigia dei Chierici e in particolare dei Vescovi li quali a forza di scolastici tortuosi sofismi, di fallaci argomenti, di sinistre interpretazioni, lo schietto e chiaro senso della dottrina di Cristo e dei suoi Inviati oscurando e corrompendo, si formarono una nuova dottrina, che atta a secondare il loro genio avaro, autorizzato avesse l'usurato diritto di ascrivere a proprio dominio le sostanze dei poveri e assicurate le ingiuste profusioni che a favore del proprio Nipotismo ne facevano.

Or vedendo tra noi il civil Potere Legislativo essere giunta all'estremo da una parte l'opulenza degli Ecclesiastici che col mercimonio dei Misteri della Religione aveano impoverito le famiglie e conoscendo dall'altra non esser più i Vescovi, i Parroci e i Cleri nella necessità di attender pane dal

⁴³ S. Paolo ai Corinzi ,cap. 9 ; San Matteo e San Luca, cap. X; Concilio Trentino foglio 25, de Reform. Cap. I

popolo per il servizio dell'Altare, vietò loro di far nuovi acquisti di altri beni e **con replicati dispacci del 20 agosto 1768, del 25 luglio e 29 settembre 1772, proibì ai medesimi di esiger le Decime Ecclesiastiche di qualsiasi genere si fossero o prediali, o personali, o miste, il di cui oggetto, ch'era il loro bisogno, era già mancato.**

Quando dunque l'ordinata prestazione delle Decime Ecclesiastiche per diritto Mosaico supponeva un'estrema miseria nei Ministri del Tabernacolo e quando l'insinuazione di Cristo, degli Apostoli, dei Padri e il precetto della Chiesa, l'inculcazione dei Principi di prestarsi siffatte decime, han supposto sempre e richiesto nei Ministri dell'Altare una impossibilità a poter vivere e una indigenza di alimenti, quale mai sarà l'accattato⁴⁴ pretesto e il ricercato motivo da cui il Vescovi di Cassano si è lasciato indurre a domandarle dai cittadini di Mormanno?

Per esser egli compreso nella generale abolizione che presso noi ne ha fatta la Sovrana provvidenza, dovrebbe dimostrare al Sacro Consiglio tener logore le vesti da non avere come rattopparle, e mancargli il pane da non aver come soddisfar la sua fame.

E se, come sopra mentovammo⁴⁵, le ha egli sempre domandate **PEL SUO DECOROSO MANTENIMENTO**, mostri pure al Magistrato il bisogno ch'egli ha di sostentar la sua vita con quel decoro che alla Dignità di cui è adorno si convenga.

⁴⁴ Richiesto con petulanza come fanno gli accattoni

⁴⁵ Ricordammo

Si guardi però da farsi vincere da qualche pravo esempio dei corruttori della dottrina evangelica e dalla disciplina ecclesiastica che non paiono essere stati mandati per evangelizzare i poveri, ma per dare il guasto alla bell'opera del regno di Gesù Cristo.

Si rammenti di quel che i Padri Africani nel Concilio di Cartagine proposero ai Vescovi per regolare il proprio mantenimento:

Episcopus vilem suppellectilem, mesam et victum pauperem habeat, et dignitatis suae auctoritatem fide et vitae merit quaerat

abbia il Vescovo un vile addobbo, una mensa e un vitto povero e procuri il decoro della sua dignità con la fede e con i meriti della vita

E quella stessa norma prescritta fu da altri Concili e ultimamente del Concilio Trentino.

E se alla Bibbia che è il tesoro della Sapienza ci rivolgiamo nel registro dei canoni che l'Apostolo fece per i Vescovi, non ritroveremo sicuramente scritto che per sostenere il proprio decoro, avesser dovuto far uso di mense lautamente imbandite, di mobili sontuosi, di cocchi aurati, di turba di famigliari, ma che esercitato avessero la sobrietà, la prudenza, la pudicizia, l'ospitalità, la frugalità, la moderazione, la modestia, la pazienza: tutte virtù le quali col fasto, col lusso, coll'avarizia non posson esser d'accordo né combaciarsi giammai.

Ma le rendite della Chiesa di Cassano non sono elleno (*esse*) per la verità sufficienti a provvederlo di

vitto, di vesti e di ogni comodo della vita fino alla superfluità?

Senza affannarci troppo in andare liquidando la quantità abbiamo negli atti, documenti onde della ricchezza di quella Mensa può formarsi idea.

Ritrae Egli (*Coppola*) da una vasta Diocesi che dall'Adriatico al mar Mediterraneo⁴⁶ si estende, pressoché **ducato dieci mila annui: e da Mormanno solo, secondochè egli stesso rivelò, introita annui ducato mille e ancora cinquecento circa**, che dai molini, terraggi, e dalla Mastrodattia e Dogana gli pervengono.

Quidi fu che nell'anno 1782 ravvisando la sua Mensa fornita a dovizie di rendite e di proventi si recò a vergogna e scrupolo di addimandar le Decime come ecclesiastiche, ma qual nuovo Giano il volto di barone di Mormanno volgendo, deposti gli attrezzi prelatizi ne fece come feudali l'inchiesta.

Non ora è dunque da far meraviglie come abbiassi il medesimo fitto in capo di far delle decime quello appunto che il vasellaio fa della creta in su la ruota.

Avvedutosi della malagevolezza dell'impresa nel fingerle feudali, un'altra volta nell'antica figura di *ECCLESIASTICHE* le trasforma.

Con supplica d' *Idem Magnificus*, nel dì 3 maggio dello scorso anno 1792 prodotta, le vicende della causa rammenta e con una affettata semplicità chiede esser mantenuto nel possesso dell'esazione delle Decime secondo l'**antico solito**, e in virtù

⁴⁶ Dallo Jonio al Tirreno, detta per ciò Diocesi dei due Mari

dell'interdetto **possessorio** avanzandosi ad asserir francamente che il sovrano divieto non riguardi mica le Mense vescovili e le Chiese ricettizie ma riferiscasi soltanto alle Chiese Parrocchiali, con queste sue parole:

Ex his exacte enarratis satis aperte patet jus supplicantis circa decimarum exactionem juxta formam universalitate ipsa consentiente statutam gravaminum discussione pendente. Cum regales ordines praedicti non obstant, quod posteriori Regia Sanctione declaratum est decimas parochiales tantummodo respicere, nec Episcopales Mensas, aut Ecclesias receptitias comprehendere.

Dai fatti suddetti chiaramente appare il diritto di reintrodurre l'esazione delle decime nella forma consentita poichè la discussione è ancora pendente. Poiché i predetti ordini nulla ostanto a che una successiva sanzione possa ripristinarle si chiede che le mense episcopali e quelle ecclesiastiche siano riammesse al diritto in parola.

Questo variar di cammino e questo cangiamento di azioni mostra ed evidenzia quanto sia egli stesso dubbioso ed incerto del suo ideale diritto e quanto persuaso della cattiva causa che sostiene.

Il presente giudizio che nel 1736 ebbe cominciamento e che prometteva alla Mensa fausto evento per l'osservanza del **solito** cui stupidamente servivasi, con la nuova legislazione dell'anno 1772 cambiò indole e aspetto.

Se prima gli riuscì col favore del **possessorio interdetto** ottenere la manutenzione (*concessione*) di esigere le volute decime, fu benanche l'università col termine abilitata a dimostrare che la detta

esazione era abusiva e che priva andava di titolo e di ragione: del qual termine egli, il Vescovo, si dolse come nocivo all'eterna durata del suo possesso.

In questa figura la causa si mantenne fino a che altra forma di provvedimento e disciplina tra noi nascesse.

Tostocchè diversi stabilimenti circa l'esazione delle Decime Ecclesiastiche si promulgarono, il **solito** fu **abolito** e svanì il possesso proscritto e annullato e la buona mercè dei decreti da noi trascritti furon quei cittadini sottratti dalla forza di prestarle.

E volendo serbare il linguaggio del Foro quel giudizio medesimo che dicevasi **possessorio** per il Vescovo e **petitorio** per l'Università, dopo i Regali Ordini e dopo le provvidenze del Magistrato cangiando sembianza divenne per lui *peritorio* e per l'Università *possessorio*, la quale gode il possedimento di sua libertà e dell'esazione dal duro decimale tributo.

Talchè è ora di lui peso il dimostrare il motivo e la ragione per cui debbano quei cittadini alla debellata schiavitù ritornare.

Difatti egli stesso conoscendo esser da reo rivenuto attore, nell'anno 1782 non più al possesso si attenne, ma al titolo ricorse e franco e lieto al Magistrato presentollo.

Questo **mendace titolo**, questa larva architetta nella sua immaginazione fu appunto quella intestazione del Feudo di Mormanno in occasione

della quale vantaggioso consiglio stimò asserir le Decime come Feudali.

Se dunque perduto il possesso del titolo si rivolsse, temeraria franchezza è quella di non voler più curare questo titolo che ha già esibito e all'aiuto del possesso che più non ebbe, far di nuovo ritorno.

Il possessorio interdetto *uti possideris* (*perché possiedi n.d.r.*) e il restitutorio *unde vi* (*in virtù di che cosa lo possiedi n.d.r.*), che furon dal Pretore proposti come un riparo all'altrui violenza al favor di possessore di cosa alcuna, han luogo semplicemente nel caso che un cittadino di temerario talento osasse di attentare sui diritti altrui o disteso avesse l'ingiusto braccio sul fondo o qualunque estranea cosa da altri posseduta.

Protetto allora il possessore dai citati interdetti ritien'egli il possesso senza esser obbligato a giustificarlo o ne ottiene il ricovero se mai gli fosse stato tolto. (*Stiamo leggendo una pagina di diritto*).

E ciò si osserva eziandio qualora il possesso venisse combattuto da altri con contrario titolo che illegittimo lo facesse comparire ed ingiusto.

Questa teoria con la ragion della Mensa per modo alcuno non si accorda.

Quando ancor forti non eran due suoi atroci nemici, cioè la Legislazione nuova e il titolo colle sue proprie mani prodotto, era il **possessorio** interdetto il suo sicuro presidio e la diuturnità del tempo e la costanza del **solito** facen petto alla pretensione dell'Università che un'antica costumanza volea di botto distruggere e sovvertire.

Ora però che il gonfio feudale titolo, con tanta sua compiacenza menato in trionfo e li Sovrani stabilimenti resistono acremente all'inveterato possesso non che l'avvalorano e lo rafforzano, cessa all'istante il favore dell'Interdetto né lice più chiamarlo a soccorso.

Assodi dunque e giustifichi nella più luminosa chiarezza il vantato titolo, ne mostri ad evidenza la legittimità, la validità e l'efficacia e attenda poscia dai sacerdoti di Temi (dai Giudici n..d. r.) la dovuta giustizia.

Comechè questo nostro ragionamento dia il crollo totale al suo sistema, uopo è nonpertanto, che ci schermiamo per tutte quelle parti per le quali si studia di attaccarci.

Ponendo Egli non ben sicura speranza nell'esibito immaginario titolo, della cui vanità, falsità ed insussistenza indi a poco favelleremo, e facendo vista di non più curarlo quasi pentito di averlo spontaneamente presentato, **alla vetustà del possesso** di bel nuovo si appiglia come sopra avvertimmo: e togliendo alle *decime* il nome di *feudali* di cui non ha giammai goduto possesso, come *ecclesiastiche* le dimanda.

E poiché nel Sovrano Divieto s'imbatte, ricorre al debole aiuto dell'interpretazione colla quale si affanna a sostenere che colla generale abolizione non furono comprese le decime che dai Vescovi e dalle chiese recettizie esigevasi, ma quelle soltanto ch'erano ai Parroci dovute.

Perché questa sua intrapresa vada benanche al vento, altro mezzo non adopreremo che richiamare alla memoria le Regali Determinazioni sull'assunto, da tempo in tempo promulgate, ed esaminare l'oggetto, per giungere alla retta e giusta intelligenza delle medesime.

Ricusavano le Università dello Stato di Caserta di prestare ai Parochi e alle Chiese le solite Decime sull'appoggio di non mancare né a quelle né a quegli il proprio mantenimento. Dopo una esatta verifica delle rendite rispettive che il Re commise al Vescovo e al Governatore di colà, a 20 gennaio 1759 sovraneamente stabilì che l'Università fossero state obbligate a corrispondere ai Parochi ed alle Chiese non già le usate Decime *ma il supplemento della congrua conciliare a misura del rispettivo bisogno.*

E poiché alcuni Parochi li quali non avevano bisogno di supplemento chiesero che almeno vita loro durante se gli fosse dato qualche compenso particolare del frutto non piccolo delle decime, che se gli toglievano, Sua Maestà conobbe esser la dimanda impertinente e rispose non aver eglino diritto di aver le decime quando con la congrua avean come alimentarsi.

In quella particolare abolizione motto alcuno di Vescovi non si fece.

Nell'anno 1763 si agitava lite nel S. R. C. tra il Vescovo di Venafro, il Capitolo e li naturali dei Casali di quella Città. Anche costoro ricusavano prestar le solite Decime al capitolo e alla Mensa

vescovile. Il solito era lo Feudo del Vescovo e la difesa dei Cittadini era la mancanza del bisogno.

Il Re determinò che se le Decime erano Sacramentali ed Ecclesiastiche si fosse osservata la Real sopradetta Determinazione per li Parochi di Caserta aggiungendo che *li naturali di quei casali non fossero stati ulteriormente molestati per tale esazione ma avesser solamente supplita la congrua se mai fosse mancata.*

Qui torna conto notare che la controversia era tra il Vescovo e li naturali di sua diocesi. Sua Maestà volle che la condizione del Vescovo circa l'esazione delle *decime ecclesiastiche* eguagliata si fosse a quella dei Parochi di Caserta.

Or dunque se le Decime per i Parochi di Caserta erano state abolite, andando i Vescovi del pari che i Parochi, non è smoderato ardimento asserire non essere state affatto abolite quelle dei Vescovi?

Vi è di più. Delle rapportate particolari determinazioni fu a 25 luglio 1772 ordinata l'osservanza per tutto il Regno col seguente general dispaccio: *Trovandosi fin da 20 di gennaio del 1759 risoluto dal Re che nello stato di Caserta si abolissero come si abolirono le DECIME così propriamente dette cioè ECCLESIASTICHE, di qualunque genere fieno (fossero n..d. r) o prediali o personali o miste (eccettuate soltanto le domenicali, cioè quelle prestazioni o censi che per ragion di dominio le Chiese ritraggono da fondi dette anch'esse DECIME PREDIALI che non furono comprese nè debbano comprendersi nell'abolizione)*

con lo stabilirsi la congrua conciliare di cento ducati annui per ogni Parroco oltre una competente somma per lo mantenimento della Chiesa, che non passasse li trenta ducati annui. Ha ora il Re nostro Signore risoluto e vuole che questo stabilimento si faccia generale per tutte le Parrocchie della Capitale e del Regno, con aver dichiarato ancora la Maestà Sua che la congrua si debba dare ai soli Parroci che servono attualmente. Perciò di regal ordine lo partecipò a V. S. Illustrissima per intelligenza del Tribunale del Consiglio e per la osservanza ed esecuzione nei giudizi delle cause. Palazzo a 25 di Luglio del 1772. Carlo Demarco.

In quella legge i Vescovi non furono sicuramente eccettuati, anzi essendo stati espressamente compresi col dispaccio del 1768 in quello del 1759, dubbio non vi è di essere stati ancor essi in quella Legge generale inclusi.

Abolite in questa guisa universalmente le Decime si corse in un altro disordine.

Cassarono di fatto alcune Università di contribuire le Decime a Parochi, a Curati, a Rettori delle anime e a Beneficiati ancor senza assegnar loro la dovuta congrua, cosicché giunsero le doglianze di costoro al Real Trono che *veggendosi impossibilitati a vivere per la seguita sospensione di dette decime non sapevano come adempire al di loro dovere verso le proprie Chiese e del Popolo* e quelle doglianze furono benanche accompagnate dalle rappresentanze dei Vescovi rispettivi.

Accolse benignamente il Re le querele di ciascun Parroco e di ciascun Capitolo che mentre al sacro ministero ed alla cura delle anime doveva tutto occuparsi, veggevasi nell'impossibilità a poter vivere per la prescritta esazione delle Decime.

Quindi con altro Real Diploma del 19 settembre dell'anno stesso 1772 dichiarò: *che nel detto Real Ordine del 25 luglio non s'intendevano comprese le Decime che dai Capitoli delle Cattedrali, delle Collegiate ed altre Chiese si esigano per lo ministero che prestano all'Altare ed in servizio del Popolo; né le quarte decimali che i Vescovi riscuotono sulle Decime dei Capitoli delle loro rispettive Cattedrali e Chiese della Diocesi, né quelle che esigono gli Abati e li Beneficiati.*

In questa Sovrana dichiarazione degli ordini precedenti ov'è mai che i Vescovi non furono compresi nella generale abolizione? Parla ella soltanto di quelle Cattedrali e di quelle Chiese nelle quali la cura delle anime è presso l'intiero Capitolo ch'è addetto al ministero dell'altare e al servizio del popolo.

La chiesa di Mormanno è parrocchiale e nel Paroco solo risiede la cura spiritual delle anime.

Quando il Paroco non è contento di quei lucri che l'amministrazione de' Sacramenti e del Sacro Ministero gli rendono, sarà suo interesse domandar dall'Università la congrua o il supplemento di essa per il suo decoro e a che il suo uffizio adempia⁴⁷.

⁴⁷ Alla fine di questo capitolo l'avvocato La Terza scrive la seguente nota.

*Riguardo all'istromento stipolato nell'anno 1753 da Notar Bernardo Fazio tra Monsignor Miceli e l'Università circa la compensazione della **decimella** di grana cinque a fuoco e degli annuali ducati dodici dell'**adoa** colla sospesa soddisfazione dei pesi Catastali di cui femmo parola nella narrazione dei fatti – capitolo 4 – inutil cosa abbiamo stimato il trattenerci a dimostrare l'invalidità e la nullità: poiché senza bilanciare il merito totale dell'ingiusta transazione, contiene ella due insanabili difetti. Fu convenuto ottenersi l'assenso Regio e Pontificio e vi mancano entrambi. L'istromento fu stipolato da un Notajo soggetto alla giurisdizione del Vescovo e per il Capitolo del nostro Regno che incomincia Ladislaus è di per se nullo e ha nessun vigore né può essere ricevuto in giudizio.*



Stemma vescovile interno portone episcopio

CAPITOLO II

Non gli competono come Feudali



Casa Tufarelli. Finestra

L'aver l'odierno Vescovo di Cassano (*Coppola*) dietro le orme degli antecessori suoi con iterati giudiziari atti, dichiarazioni solenni, con inflessibile durezza sostenuto che le Decime esatte per l'addietro dai Cittadini di Mormanno erano di loro natura Ecclesiastiche e l'essersi sempre versato (*adoperato*) in produrre atti possessivi della più remota età per giustificarle, sufficiente prova sarebbe che quel **ventoso titolo** con cui le caratterizzò Feudali sia falso, vano e di nessun vigore.

Ma acciocché si manifesti sempre di più che per mantenersi Egli nella sua vacillante ragione abbia tentato i più strani mezzi che dovranno essere di sommo irreparabile nocumento alla sua Mensa e servire un dì a quel pubblico di armi come sconfiggere intieramente la sua Baronìa che a un debil filo si attiene, ci faremo, con la possibile brevità, a dimostrare come in quella Cittadinanza neppure l'odioso abominevole nome di Decime Feudali si è udito giammai, tanto è lungi che il valido documento di acquisto ne abbia Egli rinvenuto onde sorgergli il diritto di astringere (*costringere*) quei cittadini a prestarle.

Tra quanti mai Giureconsulti possano interpellarsi per illustrare la ragion Feudale non vi è alcuno che non insegni che per conoscere la Feudalità di qualche corpo o diritto, **due cose** debbonsi avere in considerazione ed in esame:

1. l'essenza del Feudo (*ubicazione e sua consistenza*)
2. la concessione espressa e non tacita di chi ha facoltà di poter trasferire in feudo la cosa che si vuole feudale.

Tre indispensabili attributi richieggonsi per costituirsi la natura di un Feudo:

1. che la cosa che si concede sia immobile o che alle immobili cose possa paragonarsi come a dire Terre, Castelli, pascoli, boschi, rendite, giurisdizione, dignità e che so io;
2. che il Barone, detto altrimenti Milite, Vassallo, Beneficiario sia religiosamente legato al Padrone col perpetuo vincolo di fedeltà;
3. che il solo utile dominio della cosa passi al Vassallo e il dominio diretto resti nel Concedente.

E' perciò il Feudo definito:

res immobilis vel equipollens, ita data, ut ejus proprietas sive directum dominium penes dantem remaneat; usufructus vero, sive dominiun utile ad accipientem pertineat, dommodo accipiens ad fidelitatem illi sit abstrictus

Il testo è stato già tradotto e spiegato nei punti sopra riportati.

Quindi tutti i privilegi propriamente detti da altri non possono concedersi che dal Principe e devono contenere quei tre caratteri coll'ultimo dei quali altra libertà non ha il Principe che di concedere soltanto

in Feudo quei beni che sono nel suo Patrimonio o come Sommo Imperante o come Privata Persona e sopra i quali può ritenersi (*riservarsi*) il diretto dominio in farne la concessione, trasferendo nel Vassallo il solo dominio utile e l'esercizio dei diritti conceduti.

Stabiliti questi irrefrangibili diritti, ci dica il Vescovo in quale classe dei beni del nostro Monarca vuole Egli alloggiare i **capretti**, gli **agnelli**, i **buoi**, gli **aratri** e le **braccia** dei naturali di Mormanno?

Fra quali Regi diritti giudica doversi noverare quello di esiger la decima del prodotto non già dei terreni Regi Demaniali, che se gli fosser donati in Feudo, ma delle industrie e dei travagli dei privati ch'esercitano sulli beni di loro dominio per procacciarsi il vitto e allontanar dai dominj loro la miseria?

Tra i i diritti annessi alla Maestà vi sono beni che al Sovrano si appartengono come Cesare e che diconsi Regali e beni che possiede come Privato e che beni patrimoniali s'appellano. Né nell'una e né nell'altra rubrica (*categoria*) si osserva notato il diritto di decimare sui capretti, sugli agnelli, sugli aratri e sulle braccia dei sudditi.

Mancando perciò di tale diritto la proprietà e il dominio nel Sovrano, come può immaginarsi la traslazione dell'esercizio di esso nel Vassallo?

Fingansi intanto essersi potuto siffatto diritto concedere alla Chiesa di Cassano da legittima persona che aveva la facoltà di farlo.

Me ve n'è per avventura concessione e concessione espressa e non presunta?

Rapportammo nel racconto dei fatti che chiamato il Vescovo nell'anno 1775 dal Regio fisco ad esibire il Privilegio e la Reale concessione del Feudo di Mormanno, si vide in massima costernazione e, confessando di non averne nessuna, espose che l'immemorabile possesso da più secoli facendo le veci di titolo, pronto egli era a pagare i quintemi sulla metà della rendita degli ultimi quindici anni e l'adoa corrispondente alla medesima. Il Fisco stimò di tassarlo beneanche per l'avvenire coll'espressa dichiarazione di *dover restare sempre salva la ragion fiscale per la verità del titolo e per l'esibizione della Reale concessione*. Considerò allora il Tribunale della Regia Camera e chi la ragione del Fisco sosteneva, non esser tempo di discutere ed esaminare la validità e la legittimità del titolo e, reputando il Vescovo un semplice detentore di quel Feudo, senza curare se giusto fosse o ingiusto, lo sottopose a quei pesi ai quali ogni feudo di sua natura soggiace e ne gli lasciò il precario e interino possesso. Presso gli atti però del S. C. abbiamo un documento che per giustificare la provenienza di questo feudo trasse fuori la Mensa in tempi non sospetti. Egli è una copia estratta da altra copia, che si dice concordare con l'originale sistente in alcuni atti antichi tra la Mensa suddetta e il Regio Fisco, originale il quale più non si ritrova. Questa scrittura contiene una donazione della Terra di Mormanno fatta nell'anno 1101 al Vescovado di

Cassano da un tale Ugone da Chiaromonte del tenor seguente: *In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Ugo de Claromonte dedi et obtuli episcopati sancte Mariae cassani Sassoni episcopo eiusque successoribus in perpetuum de Terra mea de Layno pro redemptione animae Ruggerii Ducis et uxoris suae, et pro remissione meae et coniugis meae V.V. Mariae, patris et matris, fratrum et sororum, atque omnium parentum meorum, videlicet MIROMANNUM CUM PERTINENTIIS SUIS. Et hinc incipiunt pertinentiae suae. Ab vado quod est inter Laynum et Miromannum et surgit a vado ecc. ecc.* e si van descrivendo i confini dell'intero Territorio dopo la quale descrizione seguono le sottoscrizioni: *Ego Rogerius dux me subscripsi, Ego Ugo del Claromonte hoc totum subscriptum confirmo* ed indi seguono le firme di cinque testimoni e così finisce, (Foglio 207 volume V)⁴⁸.

⁴⁸ Ecco tutta la scrittura continuando da *pertinentiae suae. A vado quod est inter Laynum et Miromanum et surgit a vado usque ad Portellam per cavam ubi currit terrenis, et a portella ita quomodo pergit usque ad vallemque est inter duos montes, ubi est rotunda petra et a petra ferit ad culmen montis ad cinapum. Et inde ad planam Miromani et postea pergit per pedem montis ad Turlum e ferit sursum usque ad terram Seraphim, et ita ut cadun aque ad vallem que est supra Scala Miromani et ab ipsa valle et ferit usque ad caput Serre Nigielle et a Serra Nigielle ita de Crista nuda vadit unum montem ut apparente esse due Petre et inter illum montem ad alterum infra per cavam que descendit per medium nemoris usque ad unum teronem, et deinde ad alterum, postea ad tertium ed ab eo ita quemodo descendit usqua ad fontem Sanctis Luce et a fonte Sancti Luce sicut ascendit ad capum proxime serre et a proxima vadum sicut cadunt aque usque ad predicum vadum unde incipium esse fines.*

Il merito di questa cartaccia, non meno per rapporto al donante che per riguardo al modo con cui fu concepita la donazione, ha ben conosciuto il Vescovo fin dove di estenda: ed è stata da lui stesso in tanto pregio tenuta che non ebbe cuore di avvalersene quando il Fisco l'obbligò a dimostrare il titolo del possesso di Mormanno.

Perlocchè per quel che riguarda la nostra causa e il punto della presente controversia, non essendo per ora opportuno ponderare l'intrinseca forza di questo titolo, ed aspettando tempo più proprio per coadiuvare e promuovere la ragion fiscale nel Tribunale della Regia Camera, onde abbia nel Vescovo il verificarsi del volgare adagio, *venne per la decima e vi lasciò il sacco*, possiamo concludere **manca per ora alla mensa Vescovile la Regale Concessione *sub verbo signanter* a dire dei Feudisti (*esperti di diritto feudale*) del diritto di**

Hac donationem dedi ego Ugo de Claromonte et Sancte Marie ecclesie cassanensi et domino Sassoni episcopo suique successoribus in perpetuum, ita ut nec ego neque alquis heres meus inde predensionem accipiat subtrahere vel diminuire.

Si quis autem hanc meam donationem violare presumpserit sciat esse anathematizatum et a liminibus sancte matris ecclesie segregatum nisi resipuerit et ad dignam emendationem venerit.

Hoc oblatio et donatio facta fuiti anno ab incarnatione domini nostri JESU CHRISTI millesimo centesimo primo, indictione nona, die termia istantis mensis decembris.

Ego ROGERIUS dux me subscripsi.

Ego UGO DE CLARIMONTE hoc totum suprascriptum confirmo.

Ego ALUTO MALOANCELLO testis sum.

Ego GULIELMUS filius Plasto totum suprascriptum confirmo.

decimare sugli aratri, sulle pecore, sugli capretti di quei cittadini.

Né vale il dire che soffrendo (*sopportando, pagando*) ora per questo diritto il peso dell'Adoa, debba il medesimo esser tenuto per feudale poiché, come si è dimostrato di sopra, **non l'asserzione del possessore, non l'accettazione del Fisco**, ma altri sono gli effetti attribuiti che costituiscono la natura feudale di quel corpo.

Oltrechè l'ostinarsi soverchiamente in questo articolo mostrerebbe Egli ratificare la falsa e menzognera dichiarazione del suo Erario il quale nel 1782 non difficoltà fargli rivelare per corpi e rendite feudali quelle appunto che nell'anno 1749 nella formazione del General Catasto rivelate aveva per Ecclesiastiche, come nella storia dei fatti avvisammo.

Le rendite che Egli pretenderebbe riscuotere non gli sono dovute in nessun modo.

Anzi, piacendogli di star nel rollo (*ruolo, classe*) dei Baroni e di possedere sebbene precariamente quel Feudo, sono nel diritto quei Cittadini, afflitti da disagi e da povertà, di pretendere il suo paterno soccorso, essendo un capo di gravame (*d'accusa*) anche quello di negare ai bisognosi il sovvenimento, come insegna fra gli altri Novario che dei gravami dei Vassalli ha di proposito trattato.

E questo profano scrittore giunge a dimostrare esser i Vescovi Feudatari tenuti sotto peccato mortale non solamente di soccorrere a' poveri dai frutti del Vescovado e della Diocesi, e in mancanza


di questi, dai frutti del proprio Patrimonio ma di pitoccar finache e domandare ai ricchi l'elemosina per distribuirla a' poveri.

Ma quella Dottrina ai Vescovi presenti punto non quadra e seguendo l'esempio di alcuni Baroni secolari, reputandosi al di sopra degli altri uomini, moltiplicar vorrebbero il numero delle gravezze, dei flagelli e delle oppressioni sull'intera infelice Umanità.

Dopo (*e qui l'umidità ha corroso le parole*)

Imperciochè o si gitti lo sguardo sull'eccessiva rendita dell'ampia sua Diocesi, che di ricchezze lo convince (*ricopre*) e di lusso l'uso se ne spii onde in sollievo dei poveri e delle Chiese non l'ha convertita, ha dovuto per anni trenta continui tesaurizzare; o si rimiri per poco la miseria, le angustie, gli avvilimenti di quegl'infelici Cittadini, che dal loro Padre e pastore ajuto attender dovrebbero e ristoro, o il sacro ufficio di sua divina missione si consideri il cui spirar deve al cospetto di Dio e degli uomini, umiltà, povertà, e amore; o pongasi mente all'oggetto della prestazione delle Decime, ch'era il sostentamento della vita dei Sacerdoti; o si risguardi la generale abolizione delle medesime, alla quale sembra volersi urtare per via di interpretazioni; o si esami il fastoso feudale titolo, che l'indole del possesso distrugge e annulla; o finalmente alla stranezza a alla falsità del titolo medesimo si rifletta, strana sempre oltremodo ed insussistente apparirà l'ardita sua pretesione di essere restituito nell'abusivo diritto di riscuotere le

decime ecclesiastiche o feudali: e conoscendo egli stesso le vessazioni e i danni che per tanto tempo ha recati per questo ingiusto litigiosi ricopra il volto d'alto rossore. (mancano quattro righe alla conclusione. Si riporta la pagina)





Stemma casa ex Sarno ora Leone.

Alcune considerazioni.

A) Sulla donazione.

Ne parlano e la danno per certa:

1. Padre Francesco Russo in *Storia della Diocesi di Cassano* Napoli 1964, dando scontato il documento⁴⁹ che riporta come risulta dalle pagine 85 e 86;

2. Il professore Domenico Crea in *Guida storica alla rievocazione della donazione del 1101* Castrovillari, 2002, pag. 31 Tipografia *Il Coscile*, sottolinea che:

- l'Atto di Donazione originale figura nella causa agitata tra il Cardinale Durante De Durantibus, vescovo di Cassano, e il Principe di Bisignano, contenuta in :
"Scritture, Instrumentum Ordini, Provisioni, fatti e ricordi spettanti all'utile e buon governo dell'Università di Mormanno ecc.", registrati e posti in ordine dal Cancelliere Domenico Filomena nell'anno 1757, MS. Cart. Presso l'Archivio Vescovile di Cassano.
"Per Mons. Vescovo di Cassano Barone della Terra di Mormanno e Trebisacce, contro il Regio Fisco"

⁴⁹ Una copia della donazione esiste anche a Mormanno presso lo studio legale La Greca-Arcieri, Essa fu dall'avvocato Gustavo La Greca trascritta per il Sindaco pro tempore signor maresciallo Giuseppe Palazzo (1956-1960) che l'esibì in una causa che il Comune sostenne contro quello di Orsomarso e la Società Argentino-Rafosa a seguito del taglio di alcuni boschi che sarebbero appartenuti a Mormanno proprio in merito alla posizione dei confini nello stesso descritti.

2. Il dottor Saverio Napoletano⁵¹, in “*La storia assente*”, Rubettino editore 2003, pagina 114, parlando dell’argomento, ricorda che il vescovo Coppola:

... per giustificare la legittimazione dei titoli di possesso feudale esibisce supporti storici a proposito delle donazioni fatte alla cattedra cassanese da Ugo di Chiaromonte e Ruggero di Lauria nel sec XII nonché da Alfonso d’Aragona...

B) Su Coppola.

1. *...in questo vescovo risultano particolarmente vive la sensibilità per le connessioni tra il territorio e la sua storia e il correlativo fascino dell’erudizione e dell’antichità...* Napoletano, ib., pagina 114

⁵⁰ Lo stesso professor Crea, come mi ha preannunciato, dimostrerà in un suo studio di prossima pubblicazione che dopo la stesura del 1101, in altri momenti, anni 1116, 1119, 1144, 1221, e 1226, tale donazione fu sempre confermata dai sovrani angioini e aragonesi e perciò da essi ritenuta valida. Se il potere Regio, continua Crea, avesse dubitato dell’esistenza di tale documento si sarebbe attribuito anche i privilegi della *giurisdizione civile* aumentando di gran lunga i propri vantaggi. In tempi di povertà e miseria per il popolo e di dissolutezza per le corti, nel nostro caso, delle baronie, non sarebbe parso vero avere un’altra consistente fonte cui attingere denaro.

⁵¹ E’ socio della Deputazione di storia patria per la Calabria. Si interessa di storia della Calabria in età moderna e di storia della storiografia, collaborando a riviste di settore “Rivista storica calabrese”, “Daedalus”, “Rogerius”, “Storiografia”, ha rivolto la sua attenzione anche agli aspetti storico-sociali della letteratura di viaggio nel Mezzogiorno con *Il sud degli altri. Frammenti una visione storica*, Philobiblon, 2002.

2. ...un **interlocutore poco sensibile** alle trasformazioni che investivano almeno alcune delle comunità diocesane... Napolitano, ib., pagina 113

Nei suoi rapporti con Mormanno oltre ad essere stato, come abbiamo visto, in contrasto con l'Università, ebbe pure:

3. "una clamorosa lite con la famiglia Tufarelli per la competenza sulla giurisdizione della città" Napolitano, ib., pagina 124

C) Mia opinione e prove.

a) Ho la sensazione che il documento sulla donazione sia un falso storico come risulta dalle argomentazioni dell'avv. La Terza che non sto qui a ripetere.

Voglio qui riportare alcune ricerche relative alle donazioni documentate che la famiglia Chiaromonte elargisce nel periodo che va dal 1074 al 1101.

Ugo o Ugone di Chiaromonte detto il monocolo, sposo di tale Gimarga, felicemente regnante.

1. Con un atto datato marzo 1074, insieme alla moglie, diede in proprietà alla Chiesa di Carbone il monastero di Sant'Anastasio.

Vedi: *Ménager 'Inventaire des familles normandes'* (1975), p. 295, quoting Holtzmann, W. *Quellen und Forschungen* 36 (1956) no. 1, p. 41.

2. Il 15 novembre del 1088 dona la Chiesa di Santa Maria di Cersosimo, con atto, per l'anima del figlio Ruggero.

3. Nell'agosto del 1096 Alessandro figlio del feudatario Rocco e genero di Ugone di Chiaromonte fa una donazione, con il consenso del signore e buon padre Ugo, allo stesso monastero di Carbone. Sottoscrive anche tale Nicola fratello del principe.

Vedi: *Ménager 'Inventaire des familles normandes'* (1975), p. 295, quoting Holtzmann, W. *Quellen und Forschungen* 36 (1956) no. 2, p. 44.

4. Ad agosto del 1101 Ugo di Chiaromonte e il nipote Alessandro, per la salvezza dell'anima di Riccardo Senechal e di Roberto il Guiscardo, diedero la proprietà posseduta dalla sorella Aumberga, al vescovo di Nicastro.

Vedi: *Ménager 'Inventaire des familles normandes'* (1975), p. 296, quoting Guerrieri, G., no. XVI, p. 81.

5. Nel 1101 (*manca la data*) Ugo è testimone di una donazione a San Pietro fatta da Riccardo e Roberto il Guiscardo per l'anima della sorella Aumburga. Insieme a lui firmano anche Rugerio, Drago, Alessandro e un nipote pure di nome Alessandro.

Vedi: Guerrieri, G. (1899) *Il conte normanno Riccardo Siniscalco (1081-1115) e i monasteri benedettini cavati in terra d'Otranto (sec. XI-XIV) (Trani), Diplomi e documenti, XVI, p. 81*

Dagli atti riportati non risulta alcuna donazione datata 3 dicembre 1101.

b) Il vescovo Coppola non viene a Mormanno ad inaugurare e riconsacrare la chiesa di Santa Maria del Colle ricostruita dopo più di un secolo di lavori e di sacrifici della povera gente⁵², perché, credo, pensa

⁵² Mi risuonano all'orecchio vecchi racconti dei nonni che ricordavano come i contadini o i poveri braccianti al rientro della loro interminabile e durissima giornata di lavoro portassero una pietra che deponavano in un grande mucchio posto alla *Marinella*.

di non trovare buona accoglienza per essere stato portato in giudizio⁵³.

c) A differenza di quanto tra poco sarebbe accaduto oltralpe, questa rivoluzione, una delle poche di cui possiamo storicamente parlare, assunse le vesti di una civilissima contesa affidata ad un bravo Cicerone locale che risolse *l e g a l m e n t e* una lunga battaglia per liberare il popolo dal gioco di una Chiesa **allora** campo chiuso di radicati privilegi.

Il *je accuse* dell'Università mormannese fu un atto di grosso coraggio, un anelito ad un'aria nuova, l'inizio di un cammino verso la libertà.

⁵³ L'inaugurazione avverrà il 5 settembre 1790 e sarà chiamato il mormannese Paolino Pace, vescovo di Vico Equense. Vedi pag. 102 del mio *Mormanno un paese...nel mondo Phasar 2007*

INDICE

Pagina	III	Dedica
Pagina	V	Antefatto
Pagina	IX	Introduzione
Pagina	XIII	Note per una più facile comprensione della ricerca
Pagina	1	La Mensa vescovile di Cassano
Pagina	5	Paragrafo I
Pagina	15	Paragrafo II
Pagina	19	Paragrafo III
Pagina	23	Paragrafo IV
Pagina	25	Paragrafo V
Pagina	29	Paragrafo VI
Pagina	33	Paragrafo VII
Pagina	39	Capitolo I Non competono al vescovo le decime come Ecclesiastiche
Pagina	57	Capitolo II Non gli competono come feudali
Pagina	69	Alcune considerazioni
Pagina	75	Indice

